




1

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.09/2010 DELL'11/05/2010**

**“MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12  
APRILE 2001, N.11 E SS.MM.II. “NORME SULLA  
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE”**



2.

**S.d.L.: “Modifica e integrazione della legge regionale 12 aprile 2001, n.11 e ss.mm.ii. “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”**

**Relazione illustrativa**

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente riferisce quanto segue.

La Regione Puglia rappresenta una delle punte più avanzate nello scenario nazionale in tema di sviluppo energetico delle fonti energetiche alternative. Tale primato è il frutto di politiche avanzate, di contributi economici allo sviluppo delle rinnovabili, nonché di un quadro normativo regionale che ha promosso, negli ultimi anni, numerosi insediamenti industriali di produzione di energia in particolare nel settore dell’eolico e del fotovoltaico.

La Regione Puglia si è dotata, sin dal 2007, di un Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con DGR n. 827 dell’8.6.07, che rappresenta il quadro programmatico di riferimento per le questioni energetiche. In tale documento, pur non rilevando limiti vincolanti alla produzione di energia da fonti alternative, vengono forniti valori obiettivo per le varie fonti rinnovabili. In particolare si assume il valore obiettivo di:

- 4.000 MW per la produzione di energia elettrica da eolico;
- 200 MW per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Ad oggi tali valori risultano essere ampiamente raggiunti per quel che concerne il fotovoltaico (risultano già in produzione circa 250 MW), mentre per quel che concerne l’eolico risultano essere autorizzati alla compatibilità ambientale oltre 2.500 MW di potenza elettrica e sono altresì presenti richieste per oltre 20.000 MW. Come si comprende tali valori risultano essere notevolmente superiori ai valori obiettivo del piano e ciò si traduce in un notevole impatto sul territorio in termini di uso delle risorse suolo e di tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche.

In tale contesto si ritiene, pertanto, indispensabile fornire indirizzi operativi e programmatici che consentano da un lato di indirizzare lo sviluppo di nuovo eolico e fotovoltaico verso nuove frontiere e dall’altro di sviluppare nuovi segmenti di produzione di energia da fonti rinnovabili.


In particolare risulta necessario adottare i primi strumenti normativi per:

1. orientare le nuove installazioni di fotovoltaico sul territorio già costruito (tetti delle abitazioni, coperture di capannoni, serre agricole);
2. limitare l’occupazione di suolo per le nuove installazioni di impianti eolici industriali, preferendo le soluzioni off-shore;
3. favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie pulite di produzione energetica quali, a mero titolo esemplificativo, il solare termodinamico, la geotermia e le celle ad idrogeno.

In tal senso, ed al fine di ricondurre d una attenta valutazione l’occupazione di suolo e territorio per i nuovi impianti industriali, si ritiene necessario intervenire a modificare l’attuale quadro normativo regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, adeguandolo al contesto rappresentato.

Si propone, pertanto, l’approvazione della presente legge.

Dal presente schema di disegno di legge non derivano oneri a carico dell’amministrazione regionale e, pertanto, lo stesso non rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della l.r. 28/01 e ss.mm.ii.



3. ~~14~~

**S.d.L.: "Modifica e integrazione della legge regionale 12 aprile 2001, n.11 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"**

**Articolo 1**

La legge regionale 11/01 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale) e ss.mm.ii. è così modificata:

1. La lettera B.2.g/5-bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B, è sostituita dalla seguente:  
"B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 0,5 MWe".

2. Dopo il comma 8 dell'art. 4 è introdotto il seguente comma 8 bis:  
Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma precedente si applica altresì per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:


- aree naturali protette e siti Rete Natura 2000 (Sic e ZPS di cui alle Dir. 82/43/CE e 79/409/CE);
- beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;
- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del piano urbanistico tematico territoriale "Paesaggio"(PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;
- zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola.

3. Le modifiche di cui alla presente norma si applicano a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n°7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.


Il Dirigente del Servizio Ecologia

Ing. Antonello ANTONICELLI



Il Direttore dell'Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Arc. Piero CAVALCOLI



L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente

Dr. Lorenzo NICASTRO

